



Al Prefetto della Provincia di Prato

Prot. n. 2003003049 - Area III - Doc. n. 2365117

VISTO il precedente provvedimento prefettizio, prot. n. 7350/20.B.5/6/02, del 10.03.2003 di individuazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 121/2002, di taluni tratti di strada ove consentire l'installazione di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 codice della strada (c.d. "autovelox"), tra cui anche quello nel Viale Leonardo da Vinci in Prato, oggetto del contenzioso di cui a seguire, promosso dai trasgressori;

VISTE le sentenze della Corte di Cassazione nn.ri 20070/16 del 24.06.2016, 20071/16 del 24.06.2016 e 21967/16 del 19.07.2016, con cui la Suprema Corte, adita in ordine alla validità del summenzionato provvedimento prefettizio nonché in merito all'interpretazione dell'art. 2, comma 3, lett. d), del Codice della Strada e dell'art. 4, comma 2, del D.L. 121/2002 convertito nella legge n. 168 del 2002, ha cassato le impugnate sentenze del Tribunale di Prato, favorevoli a questa Prefettura, ed ha rinviato al medesimo Tribunale l'esame del merito della controversia;

VISTE le sentenze, nn.ri 820/17 e 821/17 del 03.10.2017, con le quali il Tribunale di Prato, in linea con l'orientamento interpretativo della Cassazione e modificando la propria pregressa consolidata giurisprudenza, ha dichiarato illegittima l'inclusione del Viale Leonardo da Vinci in Prato tra le tipologie di strada ove consentire l'installazione di strumenti "autovelox", quindi, diversamente da quanto previsto nel su indicato decreto prefettizio;

RILEVATO che nelle cennate sentenze è stata, infatti, riscontrata l'assenza, nel Viale Leonardo da Vinci in Prato, di taluni elementi strutturali di carattere necessario e non eventuale, e che pertanto, alla luce di quanto giudizialmente accertato, tale Viale non è classificabile quale "strada urbana di scorrimento", presupposto indispensabile, ai sensi del suddetto D.L. 121/2002 e del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, per l'installazione di dispositivi "autovelox";

ATTESO, inoltre, il parere interlocutorio reso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze in data 19.06.2017, con il quale è stata riconosciuta prevalente, con puntuali riferimenti giurisprudenziali, l'interpretazione ermeneutica dell'art. 2, comma 3 lett. d), del Codice della Strada, formulata nelle summenzionate pronunce della Corte di Cassazione;

RITENUTA la necessità di dover procedere alla parziale modifica del suddetto decreto prefettizio limitatamente alla parte relativa all'autorizzazione all'installazione di autovelox nella provincia di Prato nel Viale Leonardo da Vinci in Prato;

DECRETA

la parziale modifica del suindicato decreto prefettizio, prot. n. 7350/20.B.5/6/02 del 10.03.2003, limitatamente alla parte in cui si autorizza l'installazione di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 codice della strada (c.d. "autovelox") sul tratto di strada denominato "Viale Leonardo da Vinci" sito in Prato, la cui autorizzazione, per i motivi di cui in premessa, deve intendersi revocata.

Il Comando della Polizia Municipale di Prato è incaricato dei conseguenti adempimenti in esecuzione del presente provvedimento.

Nel contempo, deve ritenersi cassato e privo di valore giuridico ogni altro riferimento afferente il tratto di strada denominato "Viale Leonardo da Vinci" contenuto all'interno del decreto *de quo*.

Si conferma, per il resto, la validità del suddetto decreto prefettizio, nonché dell'autorizzazione all'installazione, in **tutti** gli altri tratti di strada ivi individuati, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui, tra gli altri, agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo n. 285/1992.

Prato, 17/10/2017


U.B./pf

IL PREFETTO
(Scialla)





Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Prato

Prot. N. 2003003049-Area III –

Prato, 18.12.2017

Prefettura Prato
Prot. Uscita del 18/12/2017
Numero: **0028605**
Classifica: 021.01

Al Sig. Sindaco del Comune di
PRATO



E, p.c. Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di
CANTAGALLO
CARMIGNANO
MONTEMURLO
POGGIO A CAIANO
VAIANO

VERNIO

OGGETTO: Decreto di revoca autorizzazione per installazione apparecchio Autovelox nel comune di Prato sul tratto di strada denominato "Viale Nam Dinh", a parziale modifica decreto prefettizio prot. n. 7350/20.B.5/6/02 del 10/03/2003.

Si trasmette per opportuna conoscenza e per l'adozione dei conseguenti adempimenti in proposito, copia del decreto prefettizio n. **78603** /17 del 14.12.2017 con il quale, a parziale modifica decreto prefettizio prot. n. 7350/20.B.5/6/02 del 10/03/2003, è stata revocata l'autorizzazione all'installazione di strumenti di controllo della velocità ("autovelox") limitatamente al tratto di strada denominato Viale Nam Dinh nel Comune di Prato.

L'Ass.te Amm.vo
(dott. Pullara)



Al Prefetto della Provincia di Prato

Fasc. n. 2003003049-Area III - Doc. n. **28603**

VISTO il precedente decreto prefettizio, prot. n. 7350/20.B.5/6/02 del 10.03.2003, mediante il quale sono stati individuati – ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. L. n. 121/2002 – taluni tratti di strada della Provincia di Prato ove consentire l’installazione di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all’art. 142 codice della strada (c.d. “autovelox”);

VISTE le sentenze della Corte di Cassazione nn.ri 20070/16 del 24.06.2016, 20071/16 del 24.06.2016 e 21967/16 del 19.07.2016, con cui la Suprema Corte, adita in ordine alla validità del summenzionato decreto prefettizio nonché in merito all’interpretazione dell’art. 2, comma 3 lett. d), del Codice della Strada e dell’art. 4, comma 2, del D.L. 121/2002 (conv. in L. 168/2002), ha cassato le impugnate sentenze del Tribunale di Prato, favorevoli a questa Prefettura, ed ha rinviato al medesimo Tribunale l’esame del merito della controversia;

VISTE le sentenze nn.ri 820/17 del 03.10.2017 e 821/17 del 03.10.2017, con le quali il Tribunale di Prato, in linea con l’orientamento interpretativo della Cassazione e modificando la propria pregressa consolidata giurisprudenza, ha dichiarato illegittima l’inclusione del Viale L. da Vinci in Prato tra le tipologie di strada ove consentire l’installazione di strumenti “autovelox”;

RILEVATO, infatti, che nelle cennate sentenze è stata riscontrata l’assenza, nel suddetto Viale Leonardo da Vinci, di taluni elementi strutturali di carattere necessario e non eventuale, e che, pertanto, alla luce di quanto giudizialmente accertato, tale Viale non è classificabile quale “strada urbana di scorrimento”, presupposto questo indispensabile, ai sensi del suddetto D.L. 121/2002 e del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, ai fini dell’installazione di dispositivi “autovelox”;

RICHIAMATO il decreto prefettizio, prot. n. 23651/17 del 17.10.2017 con cui, a parziale modifica del precedente provvedimento succitato del 10.03.2003, è stata revocata l’autorizzazione all’installazione di autovelox nel Viale Leonardo da Vinci in Prato;

VISTA la successiva comunicazione del Comando Polizia Municipale di Prato, prot. n. 2017/183024 del 18.10.2017, nella quale si rappresenta che anche il “Viale Nam Dinh” in Prato, già incluso tra i tratti di strada oggetto della citata autorizzazione prefettizia all’utilizzazione ed installazione di dispositivi “autovelox”, presenta condizioni strutturali analoghe a quelle che hanno condotto alla revoca dell’autorizzazione all’installazione di autovelox nel predetto Viale Leonardo da Vinci;

PRESO ATTO dell’accertamento effettuato tramite apposita riunione tecnico-operativa svoltasi in Prefettura in data 15.11.2017, alla quale hanno partecipato, oltre a questa Prefettura, il locale Comando di Polizia Municipale e la locale Sezione della Polizia Stradale nonché la Motorizzazione Civile di Firenze, dal cui esito risulta, secondo il concorde parere espresso dai competenti organi tecnici suindicati ed in verbale agli atti, che anche in tale Viale N. Dinh sussista, peraltro notoriamente, l’assenza degli elementi strutturali (banchina laterale e marciapiede) previsti dell’art. 2, comma 3 lett. d), del Codice della Strada e necessari per la sua qualificazione quale “strada urbana di scorrimento” ai fini in questione;

RITENUTA la necessità di dover procedere, pertanto, per i motivi suddetti ad una ulteriore modifica del suindicato provvedimento prefettizio, prot. n. 7350/20.B.5/6/02 del 10.03.2003, limitatamente alla parte relativa all’autorizzazione all’installazione di autovelox nella provincia di Prato nel Viale N. Dinh in Prato;

DISPONE

A parziale modifica di quanto decretato nel provvedimento prefettizio prot. n. 7350/20.B.5/6/02 del 10.03.2003, è revocata, per i motivi suesposti, l’autorizzazione all’utilizzazione ed installazione di dispositivi



Al Prefetto della Provincia di Prato

finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 codice della strada (c.d. "autovelox") per ciò che concerne il tratto di strada denominato "Viale Nam Dinh" sito in Prato.

Al contempo, deve ritenersi cassato e privo di valore ogni altro riferimento afferente il tratto di strada denominato "Viale Nam Dinh" contenuto all'interno del decreto *de quo*.

Si conferma, per il resto, la validità del suindicato decreto prefettizio, del successivo decreto n. 23651/17 del 17.10.2017, nonché di **tutti** gli altri tratti di strada individuati nel menzionato provvedimento del 2013 ai fini dell'utilizzo o dell'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui – tra gli altri – agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo n. 285/1992.

Prato, 14 DIC. 2017

LB/pr

IL PREFETTO
(Sciala)